

## Titolo XII - PICCOLA FAUNA

### **Art. 54 - Tutela della piccola fauna**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con legge 06/08/1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992 (recepita con DPR 08/09/1997 n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, il Comune di Lissone tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee ed europee, occasionalmente o permanentemente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:
  - a) Tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b) Tutte le specie autoctone appartenenti alla classe degli Rettili;
  - c) Tutte le specie appartenenti alla classe dei Mammiferi, ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 157 del 1992 (il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);
  - d) Tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e) Tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. Sono vietati il disturbo, l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. E' vietato commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
4. Chiunque detenga a qualsiasi scopo individui appartenenti alle specie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è obbligato a denunciarne il possesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Diritti Animali.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.